



Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della 'Giornata nazionale degli abiti storici'

A.C. 1979

Dossier n° 338 - Schede di lettura
2 agosto 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1979
Titolo:	Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della 'Giornata nazionale degli abiti storici'
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	8
Date:	
trasmissione alla Camera:	18 luglio 2024
assegnazione:	26 luglio 2024
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, IX Trasporti, X Attività produttive e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

La proposta di legge in esame ([AC 1979](#)), composta di **8 articoli**, reca "**Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della "Giornata nazionale degli abiti storici"**". Essa è stata approvata, in prima lettura, dalla 7^a Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, il [16 luglio 2024](#), con modifiche rispetto al testo iniziale del disegno di legge ([AS 597](#)).

La proposta, oltre ad istituire appositi **elenchi nazionali** (art. 4), riconosce il giorno **11 novembre** quale **Giornata nazionale degli abiti storici** (artt. 5-7), stanziando a tali fini risorse complessive pari a **600.000 euro** per l'anno 2024 e a euro **550.000 annui** a decorrere dall'anno 2025 ([qui](#) la [relazione illustrativa](#) del disegno di legge originario).

Contenuto

L'**articolo 1** del progetto di legge reca i **principi generali**.

In particolare, il **comma 1** dispone che la **Repubblica riconosca e promuova la cultura e l'eredità degli abiti storici**, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle rievocazioni presepiali, come rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività, quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.

Ai sensi del **comma 2**, ai fini della presente proposta di legge, per «**abiti storici**» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate, nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della [Costituzione](#).

Si ricorda che i primi due commi del citato **articolo 9 della Carta costituzionale** prevedono che la Repubblica promuova **lo sviluppo della cultura** e la ricerca scientifica e tecnica e che la medesima Repubblica tuteli il paesaggio e il **patrimonio storico e artistico della Nazione**.

L'**articolo 33** della Costituzione, poi, al primo comma, prevede che **l'arte e la scienza sono libere** e libero ne è l'insegnamento; il medesimo articolo, al sesto comma, dispone che **le istituzioni di alta cultura**, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il **comma 3** dell'articolo in esame prevede che **gli abiti storici** e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un **fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico**, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

L'**articolo 2** reca disposizioni in materia di **promozione** di misure per la valorizzazione degli abiti storici.

Nello specifico, il **comma 1** dispone che, nell'ambito dei principi di cui al precedente articolo 1, lo **Stato**, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tuteli, sostenga e valorizzi la diffusione degli abiti storici e salvaguardi le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.

Secondo il **comma 2**, a fini di cui sopra, lo Stato promuove e assicura:

a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale;

b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, nonché degli eventi a essi connessi.

Il **comma 3**, infine, reca una **clausola d'invarianza finanziaria**, prevedendo che, dall'attuazione dell'articolo 2 in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** disciplina il **Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici**.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che sia istituito, presso il [Ministero del turismo](#), il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, con compiti generali di:

a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione;

b) autorizzazione all'iscrizione agli **Elenchi** di cui al successivo articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;

c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

Ai sensi del **comma 2**, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, con **decreto del Ministro del turismo** sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1.

Secondo il **comma 3**, ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 4** istituisce gli **elenchi nazionali** per le associazioni e le manifestazioni legate alla valorizzazione degli abiti storici.

In particolare, il **comma 1** prevede che, **presso il Ministero del turismo** siano istituiti:

a) l'**Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica**;

b) l'**Elenco nazionale delle manifestazioni**, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale.

Ai sensi del **comma 2**, alla **tenuta degli Elenchi** di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'**aggiornamento** annuale dei dati.

Il **comma 3** prevede che il **Comitato scientifico**, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, **individua**:

a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'**Elenco nazionale delle manifestazioni** di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;

b) i requisiti per l'iscrizione all'**Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica**;

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'**Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica**.

L'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica è pubblicato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo (**comma 4**).

Ai sensi del **comma 5, per l'istituzione degli Elenchi** di cui sopra è autorizzata la spesa di **300.000 euro per l'anno 2024**. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dei medesimi Elenchi, è autorizzata la spesa di **50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025**. La copertura dei predetti oneri è individuata dal successivo articolo 8.

L'**articolo 5** prevede l'indizione della **Giornata nazionale degli abiti storici**.

Nel dettaglio, il **comma 1**, prevede che la Repubblica riconosca il **giorno 11 novembre** quale **Giornata nazionale degli abiti storici**, al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

Ai sensi del **comma 2**, la **Giornata nazionale non determina gli effetti civili** di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#), recante "*Disposizioni in materia di ricorrenze festive*".

Si ricorda che la suddetta [legge n. 260 del 1949](#) prevede, in particolare, all'**articolo 1**, che il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, sia dichiarata festa nazionale.

A norma dell'**articolo 2** della medesima legge, sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania; il giorno della festa di San Giuseppe; il 25 aprile, anniversario della liberazione; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il 1° maggio: festa del lavoro; il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; il giorno di Ognissanti; il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale; il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre.

L'**articolo 3** della medesima legge n. 260 del 1949 prevede, poi, che sono considerate **solennità civili**, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli. La [legge 54 del 1977](#) ha tuttavia disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste per legge e le festività soppresse dall'art. 1 che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

L'**articolo 4** della legge 260/1949 prevede, inoltre, che **gli edifici pubblici sono imbandierati** nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre.

Il **comma 3**, poi, prevede che il Ministero del turismo assicuri annualmente la realizzazione delle **attività di promozione**, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali.

Il **comma 4**, infine, prevede che, all'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 3, pari a **euro 300.000 per l'anno 2024** e a **euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025**, si provvede ai sensi del successivo articolo 8.

L'**articolo 6** disciplina le **iniziative** per la celebrazione della Giornata nazionale.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che, in occasione della Giornata nazionale, **lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni** possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, **iniziative**, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.

Ai sensi del **comma 2**, in occasione della Giornata nazionale, **gli istituti scolastici** di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, **iniziative didattiche**, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del comma in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7** regola l'**informazione radiofonica, televisiva e multimediale** nella Giornata nazionale.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (ossia la **Rai - Radiotelevisione italiana Spa**), secondo le disposizioni previste dal **contratto di servizio**, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Si ricorda, a tale proposito, che il [contratto di servizio RAI](#) ha per oggetto l'attività che la Società concessionaria svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e, in particolare, l'offerta diffusa attraverso le diverse piattaforme, in tutte le modalità, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio. Il Contratto stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualità, di tipologie di programmi la cui realizzazione è affidata all'autonoma capacità editoriale della Società concessionaria nel rispetto dei principi e dalla normativa di riferimento.

Il **Contratto di servizio 2023-2028, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 marzo 2024** (qui il [relativo comunicato stampa](#)), è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2024](#).

Ai sensi dell'articolo 25 del medesimo contratto, **i suoi effetti decorrono** dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, quindi **dal 26 maggio 2024**.

Il **comma 2** prevede una **clausola d'invarianza finanziaria**, disponendo che, dall'attuazione dell'articolo 7 in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 8**, infine, reca le **disposizioni finanziarie** del progetto di legge.

Il suo **unico comma** prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione degli **articoli 4** (istituzione e alla tenuta degli elenchi nazionali) e **5** (attività di promozione, comunicazione e sensibilizzazione realizzate annualmente dal Ministero del turismo nell'ambito della Giornata nazionale degli abiti storici), pari **complessivamente** a euro **600.000** per l'anno **2024** (di cui 300.000 euro derivanti dall'articolo 4 e 300.000 euro derivanti dall'articolo 5) e a euro **550.000 annui** a decorrere dall'**anno 2025** (di cui 50.000 euro annui derivanti dall'articolo 4 e 500.000 euro annui derivanti dall'articolo 5), si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al medesimo Ministero del turismo.

Anche al fine di un **possibile coordinamento con quanto disposto dalla proposta in esame**, si ricorda che, su materia in parte affine, l'**Assemblea della Camera dei deputati**, il 20 febbraio 2024, **ha approvato il testo unificato A.C. 799-988** in materia di **manifestazioni di rievocazione storica** e **delega** al Governo per l'adozione di norme per la **salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, composto di 12 articoli. Il provvedimento è passato quindi all'esame del Senato ([AS 1038](#)). Nella [seduta in sede referente dell'8 maggio 2024](#), la **7ª Commissione permanente del Senato** ha **conferito il mandato al relatore** a riferire favorevolmente all'Assemblea sul predetto disegno di legge, **nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati** ([qui il relativo tema provvedimento](#)).

Si segnala in particolare che la citata proposta prevede:

- **all'articolo 4**, l'istituzione, presso il **Ministero della cultura**, dell'**elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica**, con funzione ricognitiva, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura e aggiornato annualmente;

- **all'articolo 5**, l'istituzione di un **Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica**, avvalentesi del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal **Ministero della cultura**, composto da professori universitari esperti della materia nominati dalle regioni, da due rappresentanti del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, **da un rappresentante del Ministero del turismo**, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'interno, con il compito di **riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica**, promuovere ricerche e studi sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all'estero, fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche, promuovere e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento;

- **all'articolo 6**, che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi entro il 31 dicembre di ogni anno l'**elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo**, e che a tale elenco sia data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.